



AREA TECNICA SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO DI PIANO

ZONIZZAZIONE ACUSTICA



UFFICIO DI PIANO:

Dott. Arch. Maurizio Paduano
Dott. Ing. Cristina Marziali

COORDINATORE RESPONSABILE:

Dott. Arch. Maurizio Paduano

RELAZIONE

Data: 15/12/2014

Scala: 1:10.000

Città di Recanati

1. Premessa

Il Comune di Recanati con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 27/09/2007 ha approvato in via definitiva il piano di zonizzazione acustica Comunale ai sensi della L.R. 28/2001.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo PRG redatto in adeguamento al PTC provinciale, approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 09/04/2014, sono stati recepiti tutti i rilievi impartiti dalla provincia di Macerata con DGP n. 106 del 04/04/2014, tra i quali l'adeguamento del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale al nuovo PRG.

2. Riferimenti normativi

Il riferimento legislativo per procedere alla classificazione acustica del territorio comunale è la L.R. n.28 del 14/11/2001 che detta "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche" con le successive modifiche introdotte dalle LL.RR. n.17 del 02/08/2004 e n.13 del 02/08/2006.

La L.R. n. 28/2001 è stata emanata in applicazione della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995 con le modifiche ed integrazioni introdotte dalle LL. 426/98, 448/98, 179/2002 e dal D.P.R. n. 142/2004

Per l'attuazione di questa legge sono stati emanati "Criteri e Linee Guida" approvati con Deliberazione della G.R. n. 896 del 24/06/2003.

L' Art. 2 della legge regionale stabilisce che il territorio comunale, ai fini dell'applicazione dei valori limite di emissione, immissione e di attenzione del rumore, venga classificato per aree omogenee, con lo scopo ultimo di conseguire, nel breve, medio e lungo periodo i valori di qualità indispensabili per raggiungere gli obiettivi di tutela previsti dalla legge n. 447/95; le aree omogenee previste sono:

a) aree particolarmente protette (classe I):

rientrano in questa classe le aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, aree di interesse ambientale, aree di interesse storico-archeologico;

b) aree destinate ad uso prevalentemente residenziale (classe II):

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali;

c) aree di tipo misto (classe III):

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed uffici, con limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali, le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;

d) aree ad intensa attività umana (classe IV):

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie;

e) aree prevalentemente industriali (classe V):

rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di insediamenti abitativi;

f) aree esclusivamente industriali (classe VI):

rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate ad attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

- METODOLOGIA UTILIZZATA

Per quanto riguarda la metodologia utilizzata si è ritenuto opportuno, vista la buona conoscenza dell'uso del territorio acquisita attraverso le approfondite analisi svolte nell'ambito della redazione del piano regolatore generale adeguato alle previsioni del PTC (approvato definitivamente nell'aprile 2014), utilizzare la tipologia di tipo prevalentemente qualitativo.

La metodologia utilizzata pertanto si basa essenzialmente su considerazioni di carattere urbanistico (analisi del territorio in relazione alla destinazione di zona prevista dal piano regolatore) e su indicatori socio-economici quali la densità della popolazione, di esercizi commerciali, di attività produttive ed i volumi di traffico

Caratteristiche territoriali:

Il territorio di Recanati si estende dal fiume Potenza a sud, al fiume Musone a nord, per una superficie complessiva di 10.296 ha, dei quali 9.768 ha di superficie agricola con morfologia collinare degradante verso il mare e prevalentemente pianeggiante sui fondovalle dei fiumi Potenza e Musone, con un'altitudine variabile da circa 300 metri s.l.m. , nelle zone più alte, a 20 metri nei fondovalle.

Recanati confina a nord ed a nord-est con la Provincia di Ancona, in particolare con i comuni di Osimo, Loreto e Castelfidardo; per la rimanente parte con altri comuni della Provincia di Macerata: Porto Recanati, Potenza Picena, Montelupone, Macerata, Montecassiano e Montefano.

Il capoluogo sorge sul crinale spartiacque tra i fiumi Potenza e Musone a circa 6 km dal mare Adriatico.

Oltre al capoluogo sono presenti:

- tre frazioni del territorio agricolo con gli omonimi nuclei abitati: Sambucheto, Montefiore e Villa Musone;
- quattordici contrade del territorio agricolo: S. Francesco, S. Agostino, Duomo, Castelnuovo, Ricciola, Bagnolo, Addolorata, Valdice, Chiarino, Vallememoria, S. Pietro, S. Croce, Saletta, Mattonata
- undici nuclei prevalentemente residenziali: Bagnolo, Spaccio Tombesi, Addolorata, Fratesca, S.Lucia, Valdice, Costa dei Ricchi, S.Pietro, Chiarino e Fontenoce.
- quattro nuclei prevalentemente produttivi: Squartabue, S.Leopardo, Sambucheto, Romitelli

3. Le scelte progettuali

La classificazione acustica del territorio comunale costituisce il primo strumento indispensabile e propedeutico alla possibilità di risolvere o attenuare l'inquinamento ambientale dovuto alla presenza diffusa sul territorio di fonti diversificate di emissioni sonore potenzialmente pericolose per la salute umana.

Si è trattato di suddividere il territorio comunale in "zone omogenee" per caratteristiche di uso e destinazione e quindi di potenziale emissione del "rumore" con attribuzione di specifici limiti massimi di emissioni sonore.

Per quanto riguarda le infrastrutture viarie si è tenuto conto della attuale classificazione della viabilità impostata sulle previsioni della strumentazione urbanistica generale. Nell'ambito del territorio non sono state rilevate infrastrutture viarie di particolare criticità rispetto alle emissioni rumorose e la classificazione, redatta in conformità alla Tab. 2 del D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142, ha tenuto conto della attuale gerarchia della viabilità, come appresso specificata:

VIABILITA' PRIMARIA:

Comprende la viabilità di scorrimento extraurbana con maggiore intensità di traffico con l'attribuzione delle relative fasce di pertinenza acustica - Strade Provinciali:

S.P. 77 della Val di Chienti

S.P. 571 Helvia Recina

S.P. 82 Recanati - Montefano

S.P. 105 Recanati - Osimo

S.P. 106 Recanati – Portorecanati

S.P. 361 Septempedana – tratto Montefiore – Montefano - Strade Comunali:

S.C. Fornello – Bagnolo – Ricciola

S.C. dell'Addolorata

S.C. della Stuoia

S.C. Cava dei Vasari

S.C. Piana di Potenza Picena

S.C. vecchia di Potenza Picena

S.C. della Costa Bianca

VIABILITA' SECONDARIA:

comprende tutta la restante viabilità minore comunale e vicinale alla quale è attribuita la medesima classe acustica della zona di attraversamento, in quanto compatibile con i limiti indicati nella richiamata Tab. 2 del richiamato D.P.R. 142/04

Si è poi proceduto secondo lo schema proposto dai richiamati "Criteri e Linee Guida" predisposti dalla Regione individuando prioritariamente le aree maggiormente protette (classe I), le aree produttive (classe V) e di seguito le classi intermedie.

Relativamente alle aree particolarmente protette si è rilevato che i parchi ed i giardini presenti nel territorio sono in zone non compatibili con la classe I. Parchi come Villa Colloredo Mels, i giardini pubblici di Palazzo Venieri ed il Parco del Colle dell'Infinito rientrano all'interno del centro storico e sono utilizzate dalla popolazione residente anche per attività di svago e spettacolo temporaneo. Lo stesso ospedale è ubicato a ridosso della circonvallazione, densamente trafficata, e all'interno del centro storico. Pertanto tutti gli edifici la cui destinazione prevede una particolare tutela (ospedali, case di cura, scuole ecc.), ubicati all'interno di classi superiori alla prima, sono stati evidenziati con idonee simbologie: "S" "H" "E", mentre non sono state inserite aree in classe acustica I.

Nella classe V sono state inserite le seguenti zone industriali, tutte ubicate all'esterno del centro abitato:

- Zona Industriale di Squartabue
- Zona Industriale di Sambucheto – Fontenoce
- Zona Industriale Mattonata
- Zona Industriale di Romitelli
- Zone industriali ed artigianali ubicate in zona agricola, indicate dal Piano Regolatore Generale adeguato al PTC come zone D 1.4.- D 2.4 e D 1.3, tranne per la zona D 1.4 ubicata in vicinanza della Scuola Materna di Montefiore.

Come prescritto dai criteri e linee guida regionali sono state individuate lungo il perimetro esterno delle zone industriali di classe V le fasce di transizione atte a consentire il decadimento acustico fino alla classe III (zona agricola)

Per la individuazione delle classi II, III e IV, è stato invece preso in considerazione, come prescritto dalla richiamata normativa vigente, quattro parametri di valutazione:

- la densità di popolazione;
- la densità di attività commerciali e del terziario;
- la densità di attività artigianali/industriali;
- l'incidenza del traffico veicolare.

Le zone inserite nella classe II sono essenzialmente le aree residenziali extraurbane dei nuclei e delle frazioni, nelle quali non sono presenti attività diverse dalla residenza. E' stato attribuito alla classe II anche il quartiere residenziale del centro urbano denominato "P.P.4", per la sua bassa densità edificatoria a destinazione prettamente residenziale, lo stesso dicasi per le aree residenziali di via Loreto, per l'area del civico cimitero e della sottostante area a destinazione pubblica.

La zona rurale, che prende la maggior parte del territorio comunale, è una zona destinata all'uso agricolo produttivo e per la quasi totalità della sua estensione risulta attivamente coltivato. In considerazione dell'effettivo utilizzo di macchine operatrici e di attività di lavorazione è stata attribuita a quest'area la classe acustica III.

Ad alcune aree del territorio è stata attribuita la classe IV in funzione della presenza di intensa attività umana di tipo misto, residenziale produttivo e della incidenza del traffico veicolare.

Un riferimento idoneo per una costante verifica della corretta attribuzione delle diverse parti di territorio alle rispettive classi di appartenenza è rappresentato dalla seguente tabella, proposta dalla Regione Marche, che riporta le indicazioni di carattere estremamente generale per l'individuazione delle classi acustiche sulla base dei parametri stabiliti delle normative in vigore:

Classe	Aree	Traffico	Densità di popolazione	Densità di attività commerciali ed uffici	Densità di attività artigianali e industriali
I	Quiete come elemento base Aree ospedaliere, scolastiche, di particolare interesse urbanistico, ambientale, storico-archeologico, parchi, ecc.				
<i>Note: Limiti difficilmente compatibili non solo con ogni tipo di attività produttiva e terziaria, ma anche con attività ricreative, sportive, piccoli servizi. No centri storici. Generalmente scuole e ospedali se compatibili con la reale ubicazione.</i>					
II	Residenziali urbane ed extraurbane. Urbane ed extraurbane non necessariamente residenziali	Locale	Bassa	Limitata	Assente
<i>Note: Aree destinate alla sola funzione abitativa, ovvero al riposo e allo svago, anche rurali ed extraurbane, purchè non interessate da importanti direttrici di traffico. Generalmente non i centri storici</i>					
III	Aree urbane. Aree rurali in cui vengono impiegate macchine operatrici.	Locale o attraversamento	Media	Presente	Limitata
<i>Note: Verosimilmente gran parte delle zone residenziali, commerciali e terziarie</i>					
IV	Urbane In prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aree portuali	Intenso	Alta	Alta presenza	Presente
<i>Note: Gran parte delle aree urbane</i>					
V	Insedimenti industriali con scarsità di abitazioni				
<i>Note: Le abitazioni risultano protette dal criterio differenziale.</i>					
VI	Attività industriali prive di insediamenti abitativi				
<i>Note: Per eventuali abitazioni non si applica il criterio differenziale. Vincoli urbanistici sulla destinazione d'uso.</i>					

4. Aree per attività temporanee

Le aree per attività temporanee riguardano tutti gli spazi pubblici tradizionalmente destinate ad attività collettiva di tipo saltuario (attività sportive, ricreative e sociali, fiere, feste, sagre ecc.). Nell'ambito urbano sono state individuate:

1. Parco dei Passionisti nel rione "Le Grazie"
2. Centro ricreativo della Parrocchia di Castelnuovo
3. Centro ricreativo della Parrocchia di S.Francesco
4. Centro sportivo "Fratesca"
5. Piazzale Monte Volpino
6. Piazza Giacomo Leopardi
7. Campo Sportivo di Viale Battisti

8. Ex Foro Boario
9. Centro ricreativo dei Cappuccini
10. Centro ricreativo della Parrocchia di Cristo Redentore
11. Centro ricreativo di Piazzale Europa e Via dei Politi
12. Centro ricreativo di Fonti S.Lorenzo
13. Impianti sportivi "Nicola Tubaldi"
14. parco di Villa Colloredo Mels
15. Area ex centro di raccolta comunale

Sono state poi inserite tutte le altre aree pubbliche e private, ubicate nei nuclei esterni, ed utilizzate sistematicamente per analoghe attività sportive e ricreative anche di tipo saltuario, tra cui si riporta un elenco non esaustivo:

16. impianto sportivo di Villa Musone
17. attrezzature pubbliche Bagnolo;
18. attrezzature pubbliche S. Lucia;
19. piazzale Chiesa Chiarino

Per le altre aree individuate per le attività temporanee fuori del capoluogo fare riferimento alla cartografia.

Non si è ritenuto necessario individuare aree con classificazione acustica stagionale in quanto il Comune di Recanati si caratterizza per un afflusso turistico prettamente di tipo culturale e ben distribuito nell'arco di tutto l'anno. Ciò ha permesso una valutazione del fenomeno turistico in termini di "rumore" per la classificazione il classe III delle zone "Leopardiane" del centro storico e delle altre aree di attrazione del centro urbano e dei nuclei.

Sono considerate attività rumorose temporanee le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i luna-park, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione a carattere temporaneo.

Le manifestazioni ubicate nelle aree sopra indicate e quelle ubicate nei nuclei esterni ed individuate in cartografia, devono rispettare, nel periodo della loro attività, i limiti orari ed i valori limite di immissione indicati nella seguente tabella:

TABELLA 1

Valori limite di immissione e temporali concessi in deroga ai valori limite fissati dall'art 2 della L. n. 447/95 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi.

IN AREE DESTINATE DAL COMUNE A SPETTACOLO, A CARATTERE TEMPORANEO. OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO (Art 2 Legge Regione Marche n. 28 del 14.11.2001)

Ubicazione delle aree	Numero massimo dei giorni concessi gg	Durata massima derogata in ore	Limite in facciata Laeq dB(A)	Limite orario feriali e festivi. (fino alle)	Limite orario prefestivi (fino alle)
Area n. 1	5	8	80	24.00	01.00
Area n. 2	5	8	80	24.00	01.00
Area n. 3	5	8	80	24.00	01.00
Area n. 4	5	8	80	24.00	01.00
Area n. 5	5	8	80	24.00	01.00
Area n. 6	90	12	80	02.00	02.00
Area n. 7	90	12	80	02.00	02.00
Area n. 8	90	12	80	02.00	02.00
Area n. 9	5	8	80	24.00	01.00
Area n. 10	5	8	80	24.00	01.00
Area n. 11	5	8	80	24.00	01.00
Area n. 12	5	8	80	24.00	01.00
Area n. 13	30	12	80	01.00	03.00
Area n. 14	90	12	80	24:00	01:00
Area n. 15	5	8	75	23:30	24:00
Area n. 16	90	12	80	01:00	01:00
Area n. 17	30	8	80	24:00	01:00
Area n. 18	30	8	80	24:00	01:00
Area n. 19	30	8	80	24:00	01:00

- L' indicazione della durata massima derogata riportata in tabella tiene conto delle prove degli impianti e delle sorgenti sonore utilizzate.
- I limiti in dB riportati in tabella verranno valutati con tempo di misura di almeno 30 minuti, rilevato in facciata dell'edificio con ambienti abitativi più esposti al rumore proveniente dall'area dello spettacolo, con modalità e strumentazione prevista dal D.P.C.M. del 16.03.1998.
- Al di fuori degli orari indicati debbono essere rispettati i limiti previsti dal D.P.C.M. del 14.11.1997

In tutte le altre aree, non individuate specificatamente in cartografia, o individuate ma non inserite nella tabella 1 sopra riportata, sono consentite le manifestazioni che nel periodo della loro attività rispettano i limiti orari e quelli di immissione indicati nella seguente tabella:

TABELLA 2

Valori limite di immissione e temporali concessi in deroga ai valori limite fissati dall'art 2 della L. n. 447/95 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi.

IN AREE DIVERSE DA QUELLE DESTINATE DAL COMUNE DI RECANATI A SPETTACOLO, A CARATTERE TEMPORANEO. OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO (Art 2 Legge Regione Marche n. 28 del 14.11.2001)

Ubicazione delle aree	Tipo di manife-stazione	Numero massimo dei giorni concessi gg	Durata derogata in ore	Limite in facciata Laeq dB(A)	Limite Orario feriali e festivi. (fino alle)	Limite Orario prefestivi (fino alle)
Area in classe II, III, IV e V	Concerti all'aperto	5	8	80	23.30	24.00
	Concerti al chiuso (tenuti in luoghi non espressamente dedicati)	1	8	70	23.30	24.00
	Discoteche all'aperto	30	8	80	23.30	24.00
	Piano bar (ed altre manife-stazioni musicali o di intrattenimento esercitate all'aperto o sotto tensostrutture, a complemento dell'attività principale di ristoranti, bar , pizzerie, gelaterie ecc.)	60	8	75	23.30	01.00
	Altre	5	8	75	23.30	24.00

- L' indicazione della durata massima derogata riportata in tabella tiene conto delle prove degli impianti e delle sorgenti sonore utilizzate.
- I limiti in dB riportati in tabella verranno valutati con tempo di misura di almeno 30 minuti, rilevato in facciata dell'edificio con ambienti abitativi più esposti al rumore proveniente dall'area dello spettacolo, con modalità e strumentazione prevista dal D.P.C.M. del 16.03.1998.
- Al di fuori degli orari indicati debbono essere rispettati i limiti previsti dal D.P.C.M. del 14.11.1997

AUTORIZZAZIONI PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE

Qualora le attività temporanee per cui viene richiesta autorizzazione superino i limiti di zona individuati dalla classificazione acustica comunale dell'area o i limiti differenziali di immissione, occorre presentare apposita richiesta autorizzativa in deroga ai limiti di emissione.

La richiesta di deroga deve essere presentata al Comune di Recanati con congruo anticipo e secondo le modalità di seguito previste.

Il Comune di Recanati può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti dalla legge 447/95 (cfr. art. 6 comma 1 lettera h della L. 447/95) qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzatorio del Comune di Recanati deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga.

Il Comune di Recanati conserva un registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio.

Gli interventi di urgenza sono comunque esonerati dalla richiesta di deroga al Sindaco.

Le domande, quando richiesto, devono essere accompagnate da una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica definito ai sensi dell'Art. 2 della L. 447/1995.

REGOLAMENTAZIONE D'USO DELLE ATTIVITA' TEMPORANEE

Art 1 (Finalità)

Il presente regolamento definisce, ai sensi del comma 1, dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001, e del comma 1 lettera h) della L. n. 447/1995, i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio.

Art 2 (Definizioni)

1 - *attività rumorosa*: l'attività che produce l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.

2 - *attività rumorosa temporanea*: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o che si svolge in modo non permanente nello stesso sito. Sono considerate attività rumorose temporanee le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i luna-park, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione a carattere temporaneo.

3 - *cantieri itineranti*: cantieri stradali finalizzati alla manutenzione delle sedi stradali, compresi i cantieri a servizio delle reti e condotti stradali

4 - *fascia costiera*: la fascia di territorio compresa entro 500 metri di distanza dalla linea di costa.

Art 3 (Disposizioni generali)

Per le attività rumorose svolte all'aperto o sotto tensostrutture, di cui all'art 16 comma 1 della L. R. n. 28/2001, debbono essere adottate da parte dei responsabili gli adeguati provvedimenti per ridurre al minimo le emissioni rumorose. La dislocazione, l'orientamento e la manutenzione degli impianti, delle apparecchiature fonte di rumore, degli attrezzi e delle macchine debbono garantire la massima riduzione del disturbo.

Tutte le attività rumorose temporanee debbono essere autorizzate.

Nel caso in cui il titolare dell'attività rumorosa temporanea non faccia domanda di autorizzazione, tale attività, sotto il profilo dell'inquinamento acustico, dovrà rispettare i limiti di emissione, emissione e differenziali fissati per la zona in cui è ubicata l'attività stessa.

Art 4 (Autorizzazioni)

I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorosa temporanea debbono presentare istanza al Comune di Recanati, firmata dal titolare ovvero legale rappresentante o dal responsabile dell'attività, secondo le modalità previste negli articoli seguenti, producendo, quando richiesto, la seguente documentazione:

a) dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o responsabile dell'attività;

- b) breve descrizione del tipo di attività;
- c) periodo di tempo durante il quale viene esplicata l'attività con articolazione delle varie fasi;
- d) situazione di clima acustico precedente all'inizio di attività;
- e) limiti da rispettare eventualmente richiesti in deroga con adeguata motivazione;
- f) descrizione degli eventuali accorgimenti tecnici messi in atto per limitare il disturbo;
- g) pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1:1000) dalla quale risultino gli edifici di civile abitazione interessati al disturbo acustico

A seconda del tipo di attività e della zona in cui tali attività vengono svolte, come indicato agli articoli seguenti, i dati espressi alle lettere d), e) ed f) dovranno essere redatti e firmati da un tecnico competente in acustica come definito all'art 2 comma 6 della Legge n. 447/1995.

Nell'autorizzazione il Comune di Recanati provvederà ad indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per l'immissione di rumori, realizzazione di eventuali interventi di bonifica, tenuto conto anche dell'ubicazione dell'attività temporanea.

Copia dell'autorizzazione e della eventuale relazione tecnica allegata devono essere tenute a disposizione del personale addetto ai controlli, nel luogo dove viene esercitata l'attività.

Copia degli orari autorizzati e della durata complessiva dell'attività rumorosa dovrà essere visibile in un apposito spazio posto all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività rumorosa oggetto dell'autorizzazione.

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Art 5 (Attività temporanea di cantieri)

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alla direttive CE, in particolare alla direttiva 2000/14/CE, in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, debbono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di ridurre le emissioni a-custiche verso l'esterno.

L'attività temporanea dei cantieri edili, stradali ed altri assimilabili, viene svolta normalmente in tutti i giorni feriali con il seguente orario: dalle ore 07.00 alle ore 20.00.

Qualora durante il corso delle normali lavorazioni sia necessario utilizzare macchinari particolarmente rumorosi come seghe circolari, martelli pneumatici, macchine ad aria compressa, betoniere, ecc., sarà cura del responsabile del cantiere fare eseguire tali attività esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00.

Durante il periodo di attività del cantiere non dovrà mai essere superato il valore limite di 70 dB(A), con tempo di misura maggiore di 15 minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dal cantiere stesso.

Nel caso in cui vengano effettuate opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di 65 dB(A), con tempo di misura maggiore 15 minuti, rilevato nell'ambiente maggiormente esposto al disturbo. La misura verrà eseguita a finestre chiuse.

Qualora sia necessario, per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, installare un cantiere temporaneo, viene ammessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva.

Nel caso di cantieri installati in zone destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, quando possibile, verranno prescritte ulteriori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore permessi, sia agli orari dell'attività del cantiere.

Il responsabile della ditta per l'attività di cantiere temporaneo che, valutato il tipo e l'entità dei lavori, ritiene di essere in grado di rispettare sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati nel presente articolo, deve inoltrare al Comune di Recanati apposita domanda in deroga ai parametri previsti dall'art 2 della L. n. 447/95 almeno 15 gg prima dell'inizio dell'attività. Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

Qualora il responsabile della ditta per l'attività di cantiere valuti che, a causa di motivi eccezionali e documentabili, non sia in grado di garantire il rispetto dei limiti di rumore e/o di orario indicati dal presente articolo, può richiedere una deroga specifica; la domanda deve essere inoltrata al Comune di Recanati 30 gg prima dell'inizio dell'attività, corredata dalla documentazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica ambientale, come indicato nell'articolo 4.

L'autorizzazione in deroga specifica deve essere rilasciata, entro 30 giorni dalla richiesta.

Gli avvisatori acustici in uso in cantiere potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo diverso, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Per i cantieri di breve durata e comunque inferiore ai 7 gg. lavorativi (non reiterati), che rispettino comunque gli orari indicati nel presente articolo, il richiedente potrà presentare un domanda in deroga ai limiti di rumore senza la necessità di presentare la richiamata documentazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica ambientale.

Art 6 (Attività agricole temporanee e stagionali)

Ai sensi del comma 4 dell'art. 16 della L. R. n. 28/2001, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attiv

Art 7 (Manifestazioni a carattere temporaneo)

Sono manifestazioni a carattere temporaneo tutte quelle indicate all'art 2 comma 2 del pre-sente regolamento.

Le manifestazioni ubicate nelle aree indicate dal Comune di Recanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. n. 447/1995 e dell'art 2 comma 1 della L.R. n. 28/2001, devono, nel periodo della loro attività, rispettare i limiti orari ed i valori limite di immissione indicati nella *Tabella 1* . Tali limiti verranno valutati con tempo di misura maggiore di 15 minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dall'area della manifestazione.

Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni che nel periodo della loro attività rispettano i limiti orari e quelli di immissione indicati in Tabella 2.

L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.

Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al D.P.C.M. del 14.11.97.

Le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, durante l'attività debbono rispettare, all'interno dell'area in cui si svolgono, anche i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente per il pubblico presente, da misurarsi in prossimità della posizione occupabile dal pubblico stesso, maggiormente esposta al rumore.

Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo nelle aree indicate dal Comune di Recanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. n. 447/1995 e dell'art 2 comma 1 della L.R. n. 28/2001 che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, ritiene di essere in grado di rispettare sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati nella Tabella 1, deve inoltrare al Comune di Recanati apposita domanda in deroga almeno 30 gg prima dell'inizio dell'attività. Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo nelle aree indicate dal Comune di Recanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. n. 447/1995 e dell'art. 2 comma 1 della L.R. n. 28/2001 che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, ritiene di non essere in grado di rispettare i limiti di rumore e/o quelli di orario indicati nella Tabella 1, deve inoltrare all'ufficio ambiente del Comune di Recanati apposita domanda in deroga specifica, almeno 30 gg prima dell'inizio dell'attività, integrandola da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica con la documentazione prevista all'art 4. Se entro tale

termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

Il Comune di Recanati rilascia l'autorizzazione sentito il parere dell'A.R.P.A.M. e della ASUR di competenza.

Le manifestazioni temporanee previste nelle aree prossime a quelle destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura possono essere autorizzate in maniera espressa dal Comune di Recanati solo in casi eccezionali.

Art 8 (Uso di attrezzature rumorose specifiche)

Per l'uso temporaneo di tali attrezzature non viene richiesta alcuna autorizzazione, ma vengono fissati i seguenti criteri generali ai quali occorre attenersi.

1 - *Attrezzature da giardino*: nei centri abitati, l'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito nei giorni feriali dalle ore 08.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 21.00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

2 - *Cannoncini per uso agricolo*: l'impiego di tali dispositivi utilizzati per spaventare e disperdere gli uccelli (passeri, storni ecc.) che invadono le colture in atto, è consentito ad una distanza superiore di 500 metri dal più vicino nucleo abitato, con cadenza di sparo non inferiore a 8 minuti. L'uso di tali attrezzature è vietato durante il periodo notturno.

3 - *Pubblicità fonica*: la pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusi-vamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nella zona I individuata nel piano di zonizzazione acustica comunale.

4 - *Allarmi antifurto*: i sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 5 minuti.

5 - *Dispositivi ad onda d'urto per la difesa antigrandine*: possono essere utilizzati dalle ore 07.00 alle ore 23.00, salvo circostanze meteorologiche eccezionali. Il loro uso è ammesso ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino nucleo abitato.

6 - *Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti*: nel caso in cui l'attività sia ripetuta nel tempo, è fatto obbligo all'azienda o all'ente responsabile del servizio, di presentare al Comune di Recanati un piano annuale relativo al tipo di attività da svolgere, indicando le motivazioni che stanno alla base della scelta degli orari previsti per lo svolgimento delle operazioni. Il Comune di Recanati, valutate tali motivazioni, può concedere deroga specifica, fissando gli orari consentiti, il tempo massimo di carico e scarico dei cassonetti e le macchine da utilizzare durante il servizio. Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche

Art 9 (Misure e controlli)

Tutte le misure debbono essere eseguite da un tecnico competente in acustica come definito dall'art 2 comma 6 della Legge 447/1995.

Tutti i valori riportati nelle Tabelle 1 e 2, debbono essere rilevati in facciata agli edifici abitati maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le modalità e la strumentazione prevista dal D.P.C.M. del 16.03.1998

Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive), né compensazioni (rumore a tempo parziale).

L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale che si può avvalere del supporto tecnico dell'A.R.P.A.M, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art 10 (Sanzioni)

Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione in applicazione alla presente disciplina sono punite con le sanzioni previste dall'art. 23 della L.R. Regione Marche del 14.11.2001 n. 28.

5. Risanamento volontario

Come riferimento per qualsiasi intervento di risanamento acustico relativo agli edifici, si trascrive di seguito l'art. 78 del Regolamento Edilizio Comunale, approvato in via definitiva con Del. Cons. n. 61 del 30.11.2006 che recepisce per i nuovi edifici le richiamate norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico. Per gli edifici esistenti, in termini di risanamento volontario, andranno applicati i medesimi parametri, compatibilmente con le caratteristiche costruttive degli edifici e le tecnologie idonee ad intervenire su immobili esistenti. Il Servizio Gestione Autorizzazioni dell'Area Tecnica Programmazione e Gestione del Territorio è preposto alla regolamentazione sia degli interventi di risanamento volontario di cui all'art. 11 della L.R. n. 28/01 che dello svolgimento di attività temporanee nel rispetto del presente piano e dei regolamenti comunali di settore vigenti.

STRALCIO REGOLAMENTO EDILIZIO

Art. 78

Requisiti di carattere acustico.

1. Le norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico sono disciplinate dalla legge 26/10/1995 n. 447 e dalla legge regionale 14/11/2001 n. 28 e dalla deliberazione di G.R. n. 896 AM/TAM del 24/6/2003. Tutti i nuovi edifici civili e industriali, gli ampliamenti degli stessi, gli impianti o infrastrutture di qualsiasi genere, la ristrutturazione o il recupero del patrimonio edilizio esistente sono sottoposti alla disciplina di cui alle leggi sopracitate.

1 bis. Per l'isolamento acustico dei locali di nuova costruzione è prescritto l'impiego di materiali che garantiscano, per loro natura, caratteristiche tecnologiche e posa in opera, un'adeguata protezione dai rumori, qualunque ne sia l'origine (da calpestio, da traffico, da impianti od apparecchi comunque installati nel fabbricato) e la provenienza (dall'esterno, dalla strada, da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni).

2. La insonorizzazione, da realizzarsi preferibilmente con materiale vetroso, va fatta nelle pareti interne ed esterne, nel pavimento, negli infissi e nelle tubazioni. La separazione tra unità abitativa o tra locali adibiti a lavorazioni diverse, deve essere sempre realizzata con doppia parete, munita di intercapedine fonoassorbente e di appoggi isolanti.

3. L'isolamento acustico, normalizzato, deve aver indici di valutazione idonei a soddisfare le esigenze della destinazione d'uso residenziale.

4. Gli impianti ed i macchinari in genere, dotati di organi in movimento debbono avere:

a) se disposti nei sotterranei, fondazioni indipendenti dalla struttura dell'edificio;

b) se collocati nei piani superiori, supporti, sostegni od ancoraggi non solidali con la struttura (solai, pilastri, pareti) ma ad essa collegati con interposti dispositivi antivibranti.

5. Il livello sonoro del rumore immesso nei locali di un alloggio, allorché il rumore è generato da uno degli impianti, dispositivi od apparecchi installati in altri locali dell'alloggio od in locali di altri alloggi contigui dello stesso o di altri edifici, non deve mai superare, misurato in opera, a porte e finestre chiuse, i 30/DB se il funzionamento di detti apparecchi è continuo od i 35/DB se il funzionamento è discontinuo.

6. Tali valori massimi, non possono essere mai superati anche per gli edifici esistenti allorché chiunque decida di installare impianti, dispositivi od apparecchi rumorosi o sonori di ogni genere, provvedendo ad applicare sui pavimenti, pareti e soffitti pannelli antiacustici atti ad insonorizzare le stanze che li accolgono.

7. Al progetto degli edifici di cui al comma 1 deve essere allegato il certificato acustico preventivo di progetto.

8) E' facoltà della Pubblica Amministrazione richiedere la certificazione di conformità con le prove di collaudo in opera.

9) Per gli edifici pubblici il Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici deve essere obbligatoriamente reso sulla base di un collaudo in opera eseguito con misurazioni.

10) Per quanto non specificato nel presente articolo trovano applicazione i criteri e le linee guida contenute nella deliberazione della G.R. n. 896 del 24/6/2003.

6. Edifici a destinazione scolastica

Si riportano di seguito gli edifici a destinazione scolastica inseriti nella classe di appartenenza superiore alla I. La loro protezione dal rumore ambientale sarà realizzata mediante interventi di risanamento sui singoli edifici (piano di risanamento acustico).

Centro abitato:

- Scuola Elementare Le Grazie
- Scuola Elementare Castelnuovo
- Scuola Materna di Via Camerano
- Scuola Elementare B.Gigli
- Liceo Classico G.Leopardi
- Università di Istruzione Permanete a Palazzo Venieri
- Scuola di Musica "B.Gigli" a palazzo Venieri
- Scuola Media a S.Vito
- Scuola Elementare a S.Vito
- Scuola Materna a S.Vito
- Scuola Materna di Via Kennedy
- Scuola Elementare Via dei Politi
- Istituto Tecnico Industriale
- Scuola Materna di Fonti S.Lorenzo
- Asilo nido di Via Vogel
- Scuola Materna Via Vinciguerra
- Scuola Media di Via Aldo Moro
- Liceo Scientifico di Via Aldo Moro
- Scuola Elementare di Pintura del Braccio.

Nuclei:

- Scuola Materna "Montefiore"
- Asilo nido "Fontenoce"

7. Gli elaborati di piano

Oltre alla presente relazione costituiscono parte integrante del Piano le planimetrie di zonizzazione acustica, come appresso individuate:

TAV. 1 PLANIMETRIA GENERALE – scala 1:10.000

TAV. 2 ZONIZZAZIONE NORD OVEST – scala 1:5.000

TAV. 3 ZONIZZAZIONE NORD EST – scala 1:5.000

TAV. 4 ZONIZZAZIONE SUD OVEST – scala 1:5.000

TAV. 5 ZONIZZAZIONE SUD EST – scala 1:5.000